

Nazioni Unite – Alto Commissariato per i Diritti Umani
COMMISSIONE DIRITTI UMANI – PROCEDURA DI COMUNICAZIONE INDIVIDUALE
PREVISTA DAL PROTOCOLLO OPZIONALE

Riferimento: G/SO 215/51 ITA (3582)
MT/MS/MA 4323/2023

1 Marzo 2023

Stimato Sr. Rossi Albertini,

Ho l'onore di informarla che la sua comunicazione datata 25 febbraio 2023, che ha inoltrato alla Commissione Diritti Umani per la sua considerazione in accordo con il Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici a nome del Sr. Alfredo Cospito è stata registrata come comunicazione n. 4323/2023. Le chiediamo cortesemente di utilizzare questo numero di registro in ogni futura corrispondenza. La invitiamo anche a dirigere ogni futura corrispondenza alla Sezione Petizioni e Richieste della Sezione Organi Trattato Diritti Umani (*Human rights treaty bodies branch*) dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani, petitions@ohchr.org.

Misure temporanee

Secondo la regola 94 delle norme di procedura della Commissione, è stato richiesto allo Stato membro di garantire che le condizioni di detenzione del Sr. Cospito siano in accordo con gli standard internazionali e compatibili con gli articoli 7 e 10 del Patto, mentre il suo caso è analizzato dalla Commissione. Questa richiesta non implica che sia stata raggiunta una decisione sui meriti della materia considerata.

Registrazione del caso

In accordo con la regola 92 delle norme di procedura della Commissione, una copia della comunicazione è stata trasmessa oggi allo Stato membro, con la richiesta che ogni informazione o osservazione rispetto tanto all'ammissibilità come ai meriti della sua comunicazione sia trasmessa alla Commissione entro sei mesi. Ogni risposta dallo Stato membro le sarà comunicata in tempo per permetterle, se desiderate, di commentarle.

Confidenzialità

Sappiate che le decisioni adottate dalla Commissione per i Diritti Umani sono pubbliche. Se lei preferisce che l'identità dell'autore non sia rivelata nella decisione finale, le chiediamo cortesemente di comunicarlo appena possibile. Sappiate che, visto il livello di pubblicità che abitualmente ricevono le decisioni della Commissione (che comprendono la diffusione via internet, che quindi rende di fatto impossibile la correzione e/o cancellazione dei dati che circolano online), è possibile che le richieste di anonimizzazione presentate dopo la pubblicazione della decisione della Commissione non vengano soddisfatte. La Commissione non è responsabile in nessun modo nei confronti dell'autore/presunta vittima per nessun danno che risulti dalla sua mancanza nel notificare la Commissione in tempo utile sulla sua decisione di non diffondere il suo nome al grande pubblico.

Per informazioni, alleghiamo una copia delle norme di procedura della Commissione,

Sinceramente vostro,

Ibrahim Salama,
Direttore del Dipartimento Trattati Diritti Umani

Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (CCPR)

https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Patto-internazionale-sui-diritti-civili-e-politici-1966/15

Art. 7

Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.

Art.10

1. Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana.
2. a) Gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai condannati e sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro condizione di persone non condannate;
b) gli imputati minorenni devono esser separati dagli adulti e il loro caso deve esser giudicato il più rapidamente possibile.
3. Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve esser loro accordato un trattamento adatto alla loro età e al loro stato giuridico.

Informazioni aggiuntive sulle ‘interim measures’ (misure temporanee) richieste dall’ONU agli stati membri.

Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) comprende 169 stati membri, di cui 115 hanno aderito al primo Protocollo Opzionale. Questo protocollo prevede che la [Human Rights Committee](#) (CCPR) possa ricevere e considerare delle comunicazioni e richieste da individui che sostengono di essere vittime della violazione di uno o più diritti protetti dall’ICCPR. Tutti gli stati europei, con l’eccezione della Città del Vaticano, sono vincolati sia all’ICCPR che al suo primo protocollo. Hanno pertanto l’obbligo legale sotto la legge internazionale di rispettare le decisioni del Patto e di eseguirle in buona fede (come previsto dalla [Convenzione di Vienna sulla legge dei trattati](#)).

La Commissione per i Diritti Umani è un organo quasi-giudiziario a cui è affidata la legittimità di supervisionare e monitorare l’implementazione delle obbligazioni previste dal Patto per gli stati membri. I membri della Commissione sono “persone di alto carattere morale e competenza riconosciuta nel campo dei diritti umani”. Gli stati sono attivi nella procedura di elezione del Comitato e ogni stato può nominare dei suoi cittadini per la partecipazione all’elezione. La CCPR ha quattro funzioni di monitoraggio: 1) esaminare i rapporti periodici presentati dagli stati membri; 2) elaborare dei commenti generali per assistere gli stati nel dare efficacia alle richieste del Patto; 3) portare avanti richieste inter-statali; 4) considerare comunicazioni individuali in accordo con il Protocollo Opzionale.

Le decisioni della CCPR sulle petizioni individuali, spesso chiamate “Opinioni” (*views*) sono emesse seguendo principi di imparzialità e indipendenza, e hanno l’autorità che deriva alla Commissione in quanto incaricata dell’interpretazione del trattato. La CCPR ha sviluppato, in uno spirito di cooperazione con gli stati membri, una giurisprudenza completa che guida gli stati su cosa implicino i loro obblighi previsti dal Patto nelle circostanze concrete.

(Occasional paper, Università di Oslo: https://www.jus.uio.no/smr/english/research/publications/occasional-papers/docs/paper-interim_measures-gz-esm-14feb2022.pdf)

Le misure temporanee della Commissione Diritti Umani
(INTERIM MEASURES IN THE UN HUMAN RIGHTS COMMITTEE. (2004). *International and Comparative Law Quarterly*, 53(02), 445–454. doi:10.1093/iclq/53.2.445)

Introduzione:

I dipartimenti per i diritti umani che hanno la responsabilità sull'implementazione e sul rispetto dei diritti protetti dai trattati per i diritti umani hanno spesso la facoltà di indicare misure di protezione provvisorie, o *interim*, in caso di urgenza con l'obiettivo di salvaguardare i diritti e le persone di vittime di potenziali violazioni di diritti umani. Se gli stati membri sono obbligati a rispettare una richiesta di misure temporanee di protezione è stato argomento di dibattito. L'obiettivo di questa nota è di esaminare il tema del valore vincolante delle *interim measures* di protezione nel sistema di diritti umani delle Nazioni Unite, alla luce delle opinioni della Commissione Diritti Umani (d'ora in poi chiamata la Commissione) nel caso *Piandong, Morallos e Bulan vs. Filippine*. Prima di ciò, tuttavia, dobbiamo ripercorrere il ruolo della Commissione nel garantire i diritti dell'individuo.

(...)

Conclusioni:

L'importanza del caso *Piandong* risiede nel fatto che la Commissione ha colto l'occasione per definire la sua posizione sull'applicazione della norma n.86. La conclusione della Commissione che l'indicazione di *interim measures* è effettivamente vincolante per lo stato membro, e che ignorarla volontariamente corrisponde a una violazione del Protocollo Opzionale, dev'essere salutata come uno sviluppo estremamente positivo. Ci si aspetta pertanto dagli stati che essi rispettino le decisioni della Commissione. Le misure temporanee sono centrali in questa funzione protettiva. Il mandato di protezione alla Commissione dev'essere rafforzato considerevolmente attraverso il miglioramento dell'esercizio effettivo del diritto di presentare comunicazioni individuali. È stato notato che la Commissione era molto preoccupata del fatto che la mancanza di rispetto delle sue richieste di misure temporanee da parte degli stati stava minando il suo ruolo protettivo. La giustificazione ragionata della Commissione per tale conclusione, commisurata all'approccio 'dinamico ed evolutivo' appropriato ai trattati sui diritti umani, dev'essere considerata corretta, anche solo sul terreno utilitarista che consiste nel cercare di ottenere il massimo della protezione per le persone a rischio. Come ha osservato la Corte Europea per i Diritti Umani, i trattati sui diritti umani devono essere interpretati e applicati in un modo che renda tali diritti 'pratici ed efficaci, non teorici ed illusori'. La visione tradizionale, basata sull'interpretazione legalista che considerava le regole procedurali come non vincolanti, non sembra più adeguata. Il commento di Pasqualucci sul sistema interamericano secondo cui le misure temporanee sono diventate 'uno strumento dinamico per combattere le violazioni dei diritti umani' sembra ugualmente applicabile al sistema ONU. Inoltre, la Commissione ha dimostrato leadership su questa questione, e tale approccio è stato adottato da allora nella giurisprudenza di altri organi internazionali per i diritti umani. Questi sviluppi in rapporto alle *interim measures* dovrebbero assicurare maggiore protezione per alcune delle persone maggiormente vulnerabili.

<https://www.cambridge.org/core/journals/international-and-comparative-law-quarterly/article/abs/interim-measures-in-the-un-human-rights-committee/76EA033C86363E7800E279F94B209F39>
